

**Ordinanza
sull'integrazione degli stranieri
(OIntS)**

142.205

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'integrazione degli stranieri è modificata come segue:

Rubrica prima dell'art. 11

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 11 **Concessione dei contributi**

¹Nel quadro dei crediti stanziati, l'UFM concede contributi finanziari secondo l'articolo 55 capoversi 2 e 3 LStr a programmi cantonali d'integrazione nonché a programmi e progetti d'importanza nazionale che promuovono l'integrazione degli stranieri.

Cpv. 2-4: abrogati

Art. 12

Abrogato

Art. 13 Rubrica

Settori da promuovere
(Art. 55 cpv. 3 e 5 LStr)

Art. 14

Abrogato

¹ RS 142.205

Art. 15 cpv. 2 e 3

² Dopo aver sentito la Commissione, il DFGP stabilisce quali domande sono inoltrate alla Commissione ed esaminate. Questa procedura concerne segnatamente programmi e progetti d'importanza nazionale, che di regola sono presentati e realizzati da organizzazioni non governative. La Commissione trasmette tali domande per decisione all'UFM, corredandole di un parere.

³ *Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 17a (nuovo)***Sezione 1a: Programmi cantonali d'integrazione***Art. 17a* Programmi cantonali d'integrazione
(Art. 55 cpv. 3 LStr)

¹ Gli obiettivi strategici della promozione dell'integrazione stabiliti da Confederazione e Cantoni sono attuati grazie a programmi cantonali d'integrazione.

² Di norma l'UFM concede i contributi finanziari per l'attuazione dei programmi cantonali d'integrazione sulla base di un accordo di programma secondo l'articolo 20a della legge del 5 ottobre 1990² sui sussidi (LSu). In via eccezionale, i contributi finanziari possono essere concessi anche sulla base di convenzioni di prestazione o per decisione.

³ L'accordo di programma definisce in particolare la prestazione della Confederazione, gli obiettivi strategici del programma e gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi.

⁴ I Comuni con un effettivo di stranieri superiore alla media vanno coinvolti nell'organizzazione dei programmi cantonali d'integrazione.

⁵ I Cantoni decidono nel quadro dei loro programmi d'integrazione circa la concessione di contributi finanziari a singoli progetti.

⁶ L'UFM collabora strettamente con i Cantoni all'attuazione del programma.

Art. 17b Ripartizione ed entità dei contributi

¹ Dopo aver sentito i Cantoni, il DFGP definisce la ripartizione dei contributi finanziari di cui all'articolo 55 capoverso 3 LStr a favore dei programmi cantonali d'integrazione.

² Gli investimenti cantonali di cui all'articolo 55 capoverso 3 LStr ai programmi cantonali d'integrazione corrispondono almeno all'importo del contributo federale.

² RS 616.1

³ Il contributo federale di cui all'articolo 55 capoverso 2 LStr ai programmi cantonali d'integrazione corrisponde alla somma forfettaria a favore dell'integrazione di cui all'articolo 18.

Art. 17c Spese sussidiabili

¹ I contributi finanziari ai programmi cantonali d'integrazione sono concessi per la realizzazione nei Cantoni di misure di promozione specifica dell'integrazione esulanti dalle strutture ordinarie.

² Possono essere concessi eccezionalmente, quale finanziamento iniziale, anche contributi a programmi cantonali d'integrazione attuati nelle strutture ordinarie.

³ I compiti amministrativi generali, in particolare i compiti di coordinamento dei servizi cantonali che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all'integrazione di cui all'articolo 9, non possono essere computati sui programmi cantonali d'integrazione .

Art. 17d Rapporto e controllo

¹ I Cantoni riferiscono annualmente all'UFM in merito all'utilizzo dei contributi finanziari.

² I rapporti riferiscono segnatamente in merito ai progressi nel raggiungimento degli obiettivi strategici dei programmi cantonali d'integrazione, sulla base degli indicatori stabiliti di concerto o delle prestazioni fornite.

³ L'UFM esercita una vigilanza finanziaria orientata al rischio.

Titolo prima dell'art. 17e (nuovo)

Sezione 1b: Programmi e progetti d'importanza nazionale

Art. 17e Programmi e progetti

¹ L'UFM concede contributi finanziari a programmi e progetti o indagini scientifiche d'importanza nazionale.

² L'UFM può delegare a terzi l'esecuzione, il coordinamento e il finanziamento delle attività inerenti a un progetto di cui al capoverso 1.

Sezione 2: Contributi finanziari per l'integrazione di persone ammesse provvisoriamente, di rifugiati riconosciuti e di persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora

Art. 18 Somma forfettaria a favore dell'integrazione
(Art. 55 LStr)

¹ La Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria unica di 6000 franchi per ogni persona ammessa provvisoriamente, per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora. Tale somma è vincolata allo scopo previsto e commisurata ai bisogni e serve segnatamente a promuovere l'integrazione professionale e l'apprendimento di una lingua nazionale.

² L'UFM versa la somma forfettaria di cui al capoverso 1 ai servizi cantonali che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all'integrazione (art. 9). Essi vegliano a che le misure di promozione siano coordinate con i progetti e i programmi di cui agli articoli 17a e 17e.

³ La somma forfettaria di cui al capoverso 1 si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 ottobre 2007. Alla fine di ogni anno l'UFM adatta a tale indice la somma per l'anno civile seguente.

⁴ I Cantoni possono impiegare la somma forfettaria a favore dell'integrazione anche per far beneficiare le persone ammesse provvisoriamente, i rifugiati riconosciuti e le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora delle misure integrative in atto nelle strutture ordinarie dell'aiuto sociale cantonale e considerate alla stregua di prestazioni assistenziali secondo l'articolo 3 della legge federale del 24 giugno 1977³ sull'assistenza (LAS).

Art. 19

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

³ RS 851.1